

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Riordina l'amministrazione. Proposta di legge Bernardo (Ap) alla Camera - Sì alla risoluzione in Senato

Agenzie fiscali, la riforma accelera

Autonomia finanziaria e per il personale - Direttore in carica cinque anni

Marco Mobili
Gianni Parente
ROMA

Autonomia finanziaria, nella gestione del personale e nell'organizzazione interna. Revisione del sistema delle convenzioni con il Mef nell'ottica di definire pochi obiettivi di carattere strategico puntando sull'adempimento spontaneo e miglioramento del coordinamento e la supervisione di Via XX Settembre. Il Parlamento spinge per la riforma delle Agenzie fiscali e lo fa con una doppia iniziativa. A Montecitorio il presidente della commissione Finanze, Maurizio Bernardo (Ap), ha depositato ufficialmente ieri una proposta di legge (atto Camera 4484). Al Senato la commissione Finanze presieduta da Mauro Maria Marino (Pd) ha approvato - sempre ieri - la risoluzione proposta dalla relati-

ce Cecilia Guerra (Articolo 1-Mdp) sulla riorganizzazione delle Agenzie fiscali dopo l'esame dei due rapporti presentati lo scorso anno da Fmi e Ocse. Partiamo dalla proposta di legge Bernardo. Per garantire maggiore autonomia finanziaria e gestione la riforma delle Agenzie fiscali "torna" al passato e si innesta su uno dei decreti attuativi della legge Bassanini (il Dlgs 300/1999). In linea, quindi, con i rapporti delle autorità internazionali commissionati dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoa-Schioppa, l'autonomia finanziaria, ad esempio, dovrà consentire alle Agenzie di non subire penalizzazioni da operazioni di spending review generalizzate e soprattutto in modo lineare. In sostanza, come prevede il nuovo articolo 70-bis che verrebbe introdotto nel Dlgs 300, i tagli di

spesa decisi da Governo e Parlamento dovranno fissare «per le Agenzie fiscali solo decurtazioni degli stanziamenti» assicurando alle stesse l'«autonomia determinata» sulle «spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio». Il filo rosso dell'autonomia che attraversa tutta la proposta di legge guarda anche ai livelli occupazionali delle Agenzie che - secondo la proposta Bernardo - vanno salvaguardati per garantire alla struttura la possibilità di reclutare, valutare e sviluppare le carriere di funzionari e dirigenti. In particolare, l'assunzione di funzionari passerà sempre attraverso il concorso pubblico o gli spostamenti da altre amministrazioni pubbliche. Il concorso sarà accompagnato da un periodo di tirocinio teorico-pratico e soggetto a valutazione. Il reclutamento dei

dirigenti passerà anch'esso da concorso per titoli ed esami ma resterà la possibilità di stipulare contratti a chiamata e a termine. Sul versante più strettamente operativo, le "nuove" Agenzie fiscali saranno chiamate a garantire «i servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari». Non solo, nell'attività di accertamento dovranno ridurre l'«invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi». Infine, l'incarico del direttore delle Agenzie fiscali passa da tre a cinque anni, allineandosi così alla durata "naturale" della legislatura e mettendo al riparo da possibili pressioni politiche così come chiedevano Ocse e Fmi.

Intanto al Senato, come anticipato, la commissione Finanze ha dato il via libera alla **risoluzione di Cecilia Guerra** che, in linea con la proposta presentata a Montecitorio, punta a rivedere il sistema delle convenzioni tra Mef e Agenzie abbandonando i microobiettivi e privilegiando l'operatività per obiettivi definiti ex ante. Per il presidente Mauro Maria Marino la risoluzione approvata è «un punto di partenza e non di arrivo, alla luce del percorso di cui la Commissione, per prima, si è fatta con continuità promotrice, sin dal 2015». Al di là delle proposte per il futuro, la risoluzione Guerra richiama l'attenzione sulla necessità di un «**intervento urgente**» sulla questione dei dirigenti decaduti per scongiurare «uno stallone nell'operatività delle Agenzie».

Cassazione. Coacervo anche sugli atti tra il 2001 e il 2006

Tutte le donazioni del passato intaccano la franchigia esente

Angelo Busani
Le donazioni stipulate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui l'imposta di successione e donazione rimase soppressa, rilevano ai fini del "coacervo". Ciò, se si stipula oggi una donazione, va tenuto conto del fatto che la franchigia è stata erosa, in tutto o in parte, dalle donazioni pregresse, in qualunque epoca siano state stipulate. Loha deciso la Corte di cassazione nella sentenza n. 16677 del 11 maggio, la prima pronuncia su questo controverso argomento in sede di legittimità. Nella giurisprudenza di merito, risultano due decisioni, una nel senso indicato dalla Cassazione (Ctp Bergamo, 17 maggio 2010, n. 44) e una di segno contrario (Ctp Milano, 13 febbraio 2015). Nella prassi, la circolare delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008 si era espressa in linea con la Cassazione oggi.

Il coacervo delle donazioni è il principio (articolo 57, Dlgs 346/1990, il testo unico dell'imposta di donazione e successione) in base al quale il valore della donazione, stipulata dopo altra donazione intercorrente, si somma a quello della precedente donazione. Non per tassare nuovamente la prima donazione (sarebbe un'illegittima duplicazione) ma per tassare la donazione successiva con carico fiscale maggiore di quello che sarebbe applicabile in mancanza del coacervo. Maggiore perché: in un sistema impositivo come quello vigente fino all'entrata in vigore della legge 342/2000, che dettava franchigie esenti e aliquote progressive correlate a scaglioni di imponibile, la donazione successiva doveva tassarsi

considerando assorbiti, dal valore imponibile di quelle anteriori, le franchigie esenti e gli scaglioni tassati con le aliquote inferiori (la donazione successiva era tassata ad aliquote più alte di quelle applicabili in mancanza di donazioni anteriori); in un sistema impositivo, come l'attuale, ad aliquote fisse, il coacervo serve a evitare che, con un artificioso "spezzatino" di donazioni, si moltiplichi per n volte l'utilizzo dello scaglione esente (1,5 milioni di euro se donatario sia un disabile grave, 1 milione di euro se la donazione intercorra tra coniugi o parenti in linea retta oppure 100 mila euro se si tratta di donazione tra fratelli). Dato che l'articolo 13, comma 1, della legge 383/2001 sopprime l'imposta di successione e donazione mentre l'articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006 la reintroduce, ci si chiede oggi se le donazio-

Studi di settore. Completato il quadro normativo per il periodo d'imposta 2016

Correttivi con effetti ridotti sulla congruità

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchini
Con la pubblicazione del decreto correttivo 2017 c'è anche l'ultimo tassello per completare il complesso quadro normativo sulla compilazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016. La novità di quest'anno riguarda non tanto la struttura, quanto gli effetti sulla stima di Gerico.

Salvo rari casi, c'è una riduzione, anche drastica, dell'effetto di questi correttivi, in grado di incidere molto sul risultato finale (per sancire la congruità o meno) o magari solo in pochi rari casi. Del resto gli studi si sono via via aggiornati, registrando eventuali effetti congiunturali negativi economici/patrimoniali, senza necessità di intervenire in maniera postuma elaborando ulteriori elementi di riduzione. Anche per quest'anno i correttivi sono così ripartiti in queste categorie:

- territoriali (definiti sulla base della nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle analisi territoriali).
- confermata anche la novità introdotta lo scorso anno con gli appositi correttivi sugli indicatori di coerenza (allegati C.e.I.D.), previsti sia per le attività d'impresa sia per i professionisti, anche se continuano a riguardare solo una minima parte degli studi in vigore. Conferma pure per gli interventi sull'analisi di normalità economica riguardante l'indicatore «Durata delle scorte», il cui funzionamento ricalca in buona sostanza

quello dello scorso anno. Nel dettaglio delle note metodologiche che riportano i singoli coefficienti applicabili alle funzioni ricavo/compenso, si nota che rispetto allo scorso anno praticamente sparisce il correttivo congiunturale di settore per gli studi dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi. Quest'anno, infatti, lo stesso risulta in pratica operativo solo per lo studio di settore dei notai. Sempre rimanendo in ambito professionisti con funzione di compenso sul numero incarichi,

anche i correttivi individuali, pur rimanendo operativi per tutte e 12 le attività previste, incassano in molti casi drastiche riduzioni rispetto allo scorso anno (vedasi dottori commercialisti e consulenti del lavoro, agronomi e periti agrari), anche se esistono alcuni casi in controtendenza (vedi ingegneri, geometri e architetti) dove l'effetto di riduzione quest'anno è più elevato. Non va meglio nemmeno per gli studi di comparto imprese. Ad esempio per quanto attiene ai correttivi congiunturali di settore l'effetto tende ad assottigliarsi un po' per tutti rispetto allo scorso anno, con alcuni casi dove addirittura il correttivo è pari a zero.

QUOTIDIANO DEL DIRITTO

L'uso di spazi comuni nel condominio sia rispettoso di tutti

Per il Tribunale di Roma parlo di spazi comuni in condominio senza ledere diritti altrui.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Cassazione. Controlli più rigorosi dell'autorità giudiziaria sulla correttezza e veridicità della relazione

Concordati, stretta sull'attestazione

Professionisti «braccio» del giudice: dati certi a tutela dei creditori

A CURA DI Claudio Ceradini
Con le sentenze 7959 e 7975 dello scorso 28 marzo la Corte di cassazione conferma e precisa il perimetro del controllo giudiziale di ammissione delle procedure di concordato preventivo, fornendo indicazioni a uso dei professionisti attestatori. La corretta informativa di cui i creditori sono destinatari impone al giudice, secondo l'orientamento di legittimità inaugurato con la sentenza delle Sezioni unite 1523/2013, una verifica penetrante sui requisiti di ammissione, tra cui la adeguatezza della attestazione di cui all'articolo 161, comma 3, legge fallimentare.

Due le aree di verifica: da un lato la professionalità e l'indipendenza dell'attestatore, su cui la Suprema corte è recentemente intervenuta (vedi articolo a lato) con sentenza n. 4915 del 27 febbraio 2017 e ordinanza 9927 del 19 aprile 2017; dall'altro i requisiti di completezza e condivisibilità della relazione, affinché ai creditori sia offerto un quadro adeguato a consentire loro di assumere con il voto una posizione informata su piano e proposta concordatari.

L'ambito del controllo giudiziale è duplice. Ampio e penetrante con riferimento alla veridicità dei dati, e più limitato sulla condivisibilità della relazione e sulla fattibilità del piano. La veridicità dei dati è requisito che va interpretato, secondo l'orientamento della Cassazione (sentenza n. 7975/2017), in senso allargato. Essendo stata espunta dalle condizioni di ammissibilità, già con la riforma introdotta con il 35/2005 (legge n. 80/2005), la regolare tenuta della contabilità, la "veridicità" dei dati aziendali non riferisce al solo aspetto contabile, quanto a tutti quelli inclusi nei documenti da produrre in giudizio

trimoniale, lo stato analitico estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali sui beni del debitore. Sulla veridicità di questi dati l'attestatore deve esprimersi, e nella consapevolezza di avere una, ed una sola, occasione, senza possibilità di rimedio od integrazione. La Suprema corte, in continuità con l'orientamento espresso prima della riforma sulla precedente configurazione di concordato preventivo (Cassazione n. 5562/2004, n. 201/1990 e n. 3527/1989), giudica insanabile la carenza del requisito di veridicità, ove si manifesti in corso di procedura o, e tantopiù, nella fase prodromica, ai sensi dell'articolo 162 legge fallimentare. A nulla vale quindi lo sforzo dell'attestatore che modifichi o integri il proprio giudizio di veridicità dei dati dopo il deposito, trattandosi di un requisito dell'"incartamento" che non può sopravvivere in seguito. La disciplina, in effetti, pare consentire solo l'integrazione del piano fino a due settimane prima dell'adunanza o la produzione di nuovi documenti. (articoli 161, comma 2, lettera e, 162, 172, comma 2).

IL PUNTO
La coerenza del dossier non si riferisce al solo aspetto contabile ma a tutti quelli inclusi nei documenti da produrre in giudizio

L'ambito del controllo giudiziale è duplice. Ampio e penetrante con riferimento alla veridicità dei dati, e più limitato sulla condivisibilità della relazione e sulla fattibilità del piano. La veridicità dei dati è requisito che va interpretato, secondo l'orientamento della Cassazione (sentenza n. 7975/2017), in senso allargato. Essendo stata espunta dalle condizioni di ammissibilità, già con la riforma introdotta con il 35/2005 (legge n. 80/2005), la regolare tenuta della contabilità, la "veridicità" dei dati aziendali non riferisce al solo aspetto contabile, quanto a tutti quelli inclusi nei documenti da produrre, unitamente al ricorso, ai sensi dell'articolo 161, comma 2, lettera a), b) e c), e quindi all'aggiornata relazione sulla situazione pa-

La condizione di ammissibilità del concordato sulla veridicità dei dati aziendali non può sopravvivere nel corso del procedimento, ma deve sussistere dall'inizio. Le integrazioni a piano e proposta ai sensi degli articoli 161, comma 2, lettera e), e 162, comma 1, e le modifiche, nei termini più stringenti di due settimane dall'adunanza dei creditori, restano possibili limitatamente al requisito della fattibilità, soggetta a verifica da parte dell'attestatore

Il giudizio di completezza dell'attestazione nella verifica di ammissibilità va inteso come penetrante e non limitato alla congruità logica. L'attestazione è funzionale a una completa

informativa a favore dei creditori e deve basarsi su riscontri interni e autonomi del professionista, affinché sia offerta informativa adeguata alla consapevolezza decisionale sul voto da esprimere

Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, mentre il controllo sulla fattibilità economica, intesa come

realizzabilità concreta del piano che lo supporta, può essere svolta nei limiti dell'accertamento negativo di una sua assoluta e manifesta inattuazione a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso

Il difetto del requisito di indipendenza dell'attestatore è vizio radicale e non sanabile che impedisce al professionista di svolgere adeguatamente la propria funzione, quale figura di garanzia

nell'interesse del proponente (e dei creditori e dell'intera procedura) e la conseguenza non può essere diversa dalla inammissibilità della proposta in applicazione dell'articolo 162, comma 2

La giurisprudenza. Il difetto non è rimediabile

L'indipendenza dalle «parti» è determinante

Il requisito di indipendenza dell'attestatore va interpretato in modo restrittivo. È quanto emerge dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 9927 del 19 aprile 2017, aggiungendo quale nuovo elemento di valutazione la collaborazione strutturata dell'attestatore con l'advisor. Il professionista attestatore deve possedere i requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare, tra cui l'indipendenza rispetto al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento. Suscettibili di compromettere l'indipendenza sono, secondo presunzione legale assoluta, la presenza nei cinque anni precedenti di rapporto di lavoro dipendente od autonomo con il debitore, anche per il tramite di associazione professionale, o la partecipazione nello stesso periodo ai relativi organi di amministrazione o di controllo, ed in via residuale la sussistenza di rapporti personali o professionali a questo fine significativi, con il debitore o con chi ha interesse all'operazione. A tracciare il perimetro aveva contribuito l'Istituto di ricerca del Cndcec con circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013, che aveva identificato nei creditori e nei professionisti incaricati i soggetti interessati all'operazione, oltre al debitore, ed aveva escluso dalla nozione di associazione professionale rilevante ai fini dell'indipendenza gli accordi di mera condivisione di costi. La giurisprudenza di merito (Tribunale di Modena, 12 giugno 2013) restringe il campo, negando il requisito di indipendenza all'attestatore che utilizzasse in comodato alcuni locali di professionisti creditori dell'impresa in crisi, in forza di consulenza prestata, o non condividesse ser-

vizi utili allo svolgimento in generale della professione. Tale circostanza trova conferma e ulteriore delimitazione nella citata ordinanza della Suprema corte, che qualifica come suscettibili di compromettere l'indipendenza dell'attestatore sia la sua sistematica collaborazione professionale con il professionista incaricato dal debitore per la predisposizione del piano concordatario e la proposta, sia anche la circostanza per cui tale professionista sia creditore, e quindi soggetto interessato, all'operazione. La conseguenza della carenza del requisito di indipendenza è radicale ed insanabile, ed impedisce all'attestatore di essere ed apparire nel giudizio di un terzo obiettivo ed informato la figura di garanzia nell'interesse di proponente, creditori e procedura stessa che la legge disciplina. L'eccezione è tuttavia diversamente rilevabile. Le circostanze che operano ex lege comportano un difetto di nomina, mentre le altre richiedono una valutazione dedicata e il relativo accertamento, ad opera del giudice, su stimolo anche del Commissario o dei creditori. Una volta accertata la carenza di indipendenza trova applicazione l'articolo 162, comma 2, legge fallimentare, che disciplina l'obbligo del giudice, che rilevi nel corso del procedimento di ammissione al concordato il difetto dei presupposti, di dichiararlo inammissibile. Appare suggeribile pertanto un atteggiamento prudente del professionista prima di accettare l'incarico, poiché credibilità e valore del suo lavoro, anche diligentemente eseguito, possono essere insanabilmente compromessi ove la sua indipendenza sia eccitata.

In breve

CIVILE
Società collegate se c'è «influenza»



Si considerano collegate le società quando almeno una delle due eserciti una notevole influenza sull'altra. Tale «notevole influenza» può essere reciproca oppure no. L'accertamento della persistente esistenza di tali rapporti costituisce una tipica *questio facti* rimessa, come tale, all'apprezzamento del giudice di merito. Tale questione è sindacabile in sede di legittimità, solo per aspetti di contraddizione interna all'iter logico formale della decisione, o per l'omesso esame di elementi determinanti. Corte di Cassazione - Sezione II civile - Sentenza 3 maggio 2017, n. 10726

CONCORDATO

Le notizie «certe» sono determinanti

Tra le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo rientra, secondo l'articolo 162, comma 2, della legge fallimentare, anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso. Ne consegue che, se nel corso della procedura emerge che tale condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale, così come dovrebbe revocare l'ammissione al concordato, parimenti deve negarne l'omologazione. Corte di Cassazione - Sezione I civile - Sentenza 4 maggio 2017, n. 10826

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO www.plus24diritto.ilssole24ore.com